



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

Roma, li data protocollo

Ai Sigg. Prefetti delle Prefetture UTG-  
Albi Regionali dei segretari comunali e provinciali  
LORO SEDI

OGGETTO: Nuova disciplina dei vicesegretari ai sensi dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n.8. Regime giuridico dei compensi erogabili. Pareri ARAN e Dipartimento Funzione Pubblica.

Si fa seguito alle circolari prefettizie prot. n. 4545 del 9 aprile 2020 e prot. n. 13965 del 20 novembre 2020, concernenti la nuova disciplina del vicesegretario comunale che qui si richiamano integralmente.

L'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8 prevede che, al verificarsi delle condizioni contemplate al primo periodo del suddetto comma 9, le funzioni di vicesegretario possono essere attribuite ad un funzionario in possesso dei requisiti ivi indicati, per un periodo comunque non superiore ai dodici mesi complessivi.

In merito al regime giuridico dei compensi attribuibili ai suddetti vicesegretari, anche a fronte dei numerosi quesiti pervenuti dagli enti locali dall'entrata in vigore della norma sopra meglio specificata, questo Albo nazionale ha richiesto parere sul punto ad ARAN ed al Dipartimento della Funzione Pubblica che si sono espressi, rispettivamente, con nota pervenuta in data 28 luglio 2020 (prot. n. 4974/2020) e con nota in data 9 marzo 2021 (prot. n. 15772/2021) che si trasmettono in copia.

Entrambi gli enti interpellati, muovendo dal presupposto che a tali soggetti non risulta applicabile il CCNL dei Segretari comunali e provinciali, hanno concordemente ritenuto che **l'ente locale può valorizzare sotto il profilo economico l'incarico di vicesegretario solo in sede di articolazione e graduazione dell'incarico di posizione organizzativa sia nel caso in cui questa venga conferita esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario, sia qualora tali compiti vengano cumulati ad altro incarico; nei casi in cui l'incarico di vicesegretario dovesse essere affidato solo temporaneamente ad un soggetto già titolare di una posizione organizzativa, possono essere valorizzati i risultati conseguiti mediante una rimodulazione dell'ammontare della retribuzione di risultato connessa alla**

*Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma*

Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <https://albosegretari.interno.gov.it>  
[protocollo.albosegretari@pec.interno.it](mailto:protocollo.albosegretari@pec.interno.it) [info.albo@interno.it](mailto:info.albo@interno.it)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

**posizione organizzativa di che trattasi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.**

A fronte di tali indicazioni, resta esclusa la possibilità di erogare compensi *ad personam* non previsti dalla disciplina contrattuale del personale dipendente degli enti locali come prospettato da talune amministrazioni anche a questo Albo nazionale.

**Tutto ciò premesso, le SS.LL. vorranno dare la più ampia diffusione alle indicazioni fornite con i richiamati pareri.**

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
DIRETTORE CENTRALE

Albo/fa

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"  
U.O. Regioni ed Enti Locali

Roma

Al Ministero dell'Interno  
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e  
Provinciali  
Roma  
protocollo.albosegretari@pec.interno.it

Prot. n. 3081 del 5 maggio 2020  
Risposta a nota prot.n. 5583 del 5 maggio 2020

Oggetto: art.16, commi 9 e 10 del D.L.n.162 del 30.12.2019 convertito con modificazioni nella L.n.8 del 28.2.2020. Regime giuridico dei compensi per l'incarico di vicesegretario comunale e provinciale

Con riferimento al quesito in oggetto si ritiene necessario rammentare che l'attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, d. Lgs. n. 165/2001 e smi, è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all'interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell'Ente.

Per ciò che concerne la questione interpretativa sottoposta, relativamente alle recenti disposizioni legislative previste dall'art.16, commi 9 e 10 del D.L.n.162 del 30.12.2019 convertito con modificazioni nella L.n.8 del 28.2.2020, indicazioni in materia potranno eventualmente essere richieste al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

Per quanto di competenza, limitatamente alla corretta interpretazione della disciplina contrattuale relativa al trattamento economico spettante al funzionario che sia chiamato a svolgere, ai sensi delle disposizioni di legge previste in materia, le funzioni di vicesegretario, la scrivente Agenzia non può che confermare quanto già precisato in precedenti orientamenti applicativi espressi in materia.

Si ritiene, pertanto, utile sottolineare che, sia nel caso in cui la funzione di vicesegretario non costituisca oggetto di un autonomo incarico di posizione organizzativa, ma si aggiunga ad altre funzioni nell'ambito di un più ampio incarico di posizione organizzativa, sia nella

# ARAN

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI


diversa ipotesi in cui la stessa formi oggetto di uno specifico ed autonomo incarico di posizione organizzativa, in sede di articolazione e graduazione della retribuzione di posizione della posizione organizzativa, l'ente valorizzerà anche la funzione di vice segretario, nel rispetto dei criteri generali a tal fine adottati.

L'Agenzia ha inoltre chiarito che, nel caso in cui l'incarico di vice segretario non si configuri come autonomo e distinto e, quindi, oggetto di una specifica posizione organizzativa, ma sia affidato solo temporaneamente, in precise e limitate situazioni, ad un dipendente che sia già titolare di posizione organizzativa, una ulteriore soluzione potrebbe essere quella di valutare i risultati conseguiti nello svolgimento dell'incarico, con conseguente ed eventuale rimodulazione dell'ammontare della retribuzione di risultato connessa alla posizione organizzativa di cui si tratta, nell'ambito delle regole adottate in materia, ai sensi dell'art.15, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 ed utilizzando le risorse destinate a tale specifica finalità..

Evidentemente in tal sede, l'ente potrebbe tener conto sia della gravosità dell'ulteriore incarico, sia degli esiti della valutazione delle attività e dei risultati posti in essere in tale ambito nonché della limitata durata temporale dell'incarico stesso.

Distinti saluti.

Al Direttore  
Dr. Gianfranco Rucco





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

**Al Ministero dell'interno**  
**Dipartimento degli Affari interni e territoriali**  
**Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali**  
**Piazza Cavour 25**  
**00193 Roma**  
**protocollo.albosegretari@pec.interno.it**

**e, p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze**  
**Ragioneria generale dello Stato**  
**- I.G.O.P. -**  
**rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it**

**all'Aran**  
**Via del Corso, 476**  
**- 00186 - Roma**  
**protocollo@pec.aranagenzia.it**

**Oggetto: Parere sul regime giuridico dei compensi per l'incarico di vice segretario comunale e provinciale conferito ai sensi dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.**

Si fa riferimento alla nota n. 11007 del 18 settembre 2020, acquisita in pari data con protocollo DFP n. 59680, con cui codesto Ministero chiede di conoscere il parere dello scrivente Dipartimento in ordine alla tematica della valorizzazione dell'incarico di vice segretario comunale conferito ai sensi dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Nel porre il quesito si fa presente che, sulla medesima questione, l'ARAN ha avuto modo di esprimersi con nota del 28 luglio 2020, allegata alla stessa richiesta in esame, rappresentando che la valorizzazione dell'incarico in questione può essere conseguita soltanto nell'ambito dell'articolazione e della graduazione della posizione organizzativa, sia nel caso in cui questa venga conferito esclusivamente per lo svolgimento della funzione di vicesegretario, sia qualora venga cumulata ad altro incarico; ove le funzioni di vice segretario dovessero essere affidate solo temporaneamente ad un soggetto già titolare di posizione organizzativa, la predetta Agenzia suggerisce, con il medesimo parere, di valorizzare i risultati conseguiti mediante una rimodulazione dell'ammontare della relativa retribuzione di risultato, operata secondo le previsioni dell'art. 15, comma 4, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Per rispondere al quesito posto si ritiene necessario fornire preliminarmente una breve ricostruzione della normativa afferente la figura del vice segretario comunale, già prevista - come noto - nell'ordinamento degli enti locali regolato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, nel disciplinare all'articolo 97 il ruolo e le funzioni del segretario comunale, stabilisce, al comma 5, che il "*Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento*". Si tratta quindi di una figura approntata dall'ordinamento per assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dal citato articolo 97, sia per coadiuvare che per sostituire il segretario comunale nei casi fisiologici di sua assenza; l'attivazione resta tuttavia rimessa alla determinazione dei singoli enti che possono decidere se prevederla o meno nell'ambito del proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. Nella vigenza di tale disposizione, l'unico riconoscimento economico previsto dal contratto espressamente riferito a tale figura era rinvenibile nella disciplina dell'art. 11 del CCNL 9 maggio 2006 del comparto autonomie locali, per gli adempimenti posti in essere dal personale incaricato delle funzioni di vice segretario nei periodi di assenza o impedimento del segretario comunale titolare<sup>1</sup>.

Nel contesto delle richiamate previsioni normative e contrattuali, deve confermarsi che - in linea generale - l'ente locale può valorizzare l'incarico di vice segretario solo in sede di articolazione e graduazione della retribuzione di posizione della posizione organizzativa eventualmente attribuita a tale scopo, restando esclusa, per l'effetto, la possibilità di erogare compensi *ad personam* non previsti dalla disciplina contrattuale del personale dipendente degli enti locali.

Come noto, infatti, la retribuzione di posizione riflette il profilo di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e denota, quindi - attraverso il collegamento al livello di responsabilità - lo specifico valore economico di una determinata posizione, dovendosi, quindi, rimettere al provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'Amministrazione la fissazione della retribuzione di posizione, pur sempre nei limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva.

In buona sostanza, solo dopo aver proceduto - da parte dell'amministrazione - ad una adeguata valorizzazione dell'incarico di funzione in correlazione con le responsabilità attribuite, può ritenersi applicabile il principio di omnicomprensività del trattamento economico conferito.

Tale ricostruzione, orientata all'applicazione delle clausole contrattuali vigenti in materia di trattamento economico e all'esclusione di compensi *ad personam ad hoc*, è peraltro coerente con quanto previsto in linea di principio

<sup>1</sup> Per il riconoscimento dei diritti rogito v. da ultimo Corte conti Toscana Sez. contr. Delib., 15/03/2018, n. 11.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui *"L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ..."*.

Nell'ambito del sopra descritto quadro regolatorio è stata poi introdotta la disciplina prevista dai commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter del decreto legge 30 novembre 2019, n. 162, inserito con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, la cui vigenza è attualmente limitata al triennio 2020 -2022; si tratta, infatti, di una norma di carattere transitorio, diretta a garantire lo svolgimento delle funzioni ascrivibili al segretario comunale nei comuni di minore dimensione demografica, per i quali le ordinarie procedure di individuazione del titolare della sede di segreteria comunale hanno avuto esito negativo.

Prima di tale disposizione, l'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 consentiva lo svolgimento delle funzioni del segretario da parte del vice segretario solo per un periodo prestabilito, e cioè massimo 120 giorni da tale data, in modo da evitare ipotesi di elusione del principio di obbligatorietà della figura del segretario, sancito dall'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A prescindere dalle modalità di conferimento dell'incarico per come delineate dalla nuova disciplina - secondo cui le funzioni attribuite al vice segretario possono essere svolte da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso-concorso per segretario comunale, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato - non si riscontrano elementi di sostanziale novità rispetto a quelli già previsti al riguardo dal richiamato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, in assenza di ulteriori previsioni normative sull'argomento, ne consegue che, ferma restando la necessaria previsione nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'incarico di vice segretario, la valorizzazione della retribuzione sotto il profilo economico non potrà che essere operata attraverso gli istituti contrattuali già disponibili a tale scopo e, quindi - come anche suggerito dall'ARAN nella citata nota del 18 settembre 2020 - in sede di articolazione e graduazione degli incarichi di posizione organizzativa ovvero, nei casi in cui l'incarico di vice segretario si aggiunga alla titolarità di una posizione organizzativa, mediante una rimodulazione dell'ammontare della retribuzione di risultato connessa alla stessa posizione organizzativa di che trattasi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del CCNL - Funzioni locali - del 21 maggio 2018.

Il Direttore dell'Ufficio  
Riccardo Sisti

AM/ccr

Firmato digitalmente da SISTI RICCARDO  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI